



Repertorio n. 6865.....

Raccolta n. 4775.....

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno ventisei del mese di maggio,.....

26 maggio 2023

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.....

Avanti a me **DEBORA FERRO**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparse le signore:.....

- **ROSSELLA BRENN**A, nata ad Erba il 6 maggio 1966, residente in Cernusco sul Naviglio, via Correggio n. 5, codice fiscale BRN RSL 66E46 D416Y;.....

- **ALESSANDRA CORSI**, nata a Parma il 22 giugno 1966, residente in Parma, via Felice da Mareto Padre Molga n. 40, codice fiscale CRS LSN 66H62 G337W;.....

- **GRAZIA de GENNARO**, nata a San Giovanni Rotondo il 25 agosto 1987, residente in Trani, Lungomare Cristoforo Colombo n. 94, codice fiscale DGN GRZ 87M65 H926Y;.....

- **DOMINGA FRAGASSI**, nata a Bari il giorno 11 settembre 1971, residente in Mogliano Veneto, via Ghetto n. 43 B - 2, codice fiscale FRG DNG 71P51 A662W;.....

- **BARBARA GABRIELLI**, nata ad Ascoli Piceno il 9 novembre 1969, residente in Ascoli Piceno, viale Marcello Federici n. 92, codice fiscale GBR BBR 69S49 A462T;.....

- **ELEONORA GRAFFIONE**, nata a Genova il 31 gennaio 1961, residente in Genova, via Giuseppe Sapeto n. 17 c int. 12, codice fiscale GRF LNR 61A71 D969M;.....

- **CRISTINA LAZZATI**, nata a Legnano il 20 luglio 1964, residente in Milano, via San Maurilio n. 23, codice fiscale LZZ CST 64L60 E514M, tutte cittadine italiane.

Dette comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:.....

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita tra le comparenti una associazione denominata.....

"ASSOCIAZIONE DONNE DEL RETAIL ETS".....

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Podgora n. 11.....

Articolo 3 - Durata

La Associazione ha durata illimitata.....

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.....

L'associazione Donne del Retail ETS ha lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza del Retail con una visione al femminile e di coinvolgimento nel mondo del lavoro in ottica di pari opportunità, solidarietà, lotta alle discriminazioni e attenzione per i diritti di tutti, promuovendo l'immagine del Retail di qualità dal punto di vista sociale.....

In tale ambito, pertanto, l'Associazione si prefigge di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale in particolare:.....

a) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lettera i) art. 5 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore" o "CTS") tra le quali manifestazioni artistiche, spettacoli, concerti, concorsi, conferenze, convegni, dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali, anche allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;.....

b) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità (lettera w) art. 5 CTS), anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione.....

In particolare, l'Associazione si propone di:.....

a) Far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale delle donne, della loro libera iniziativa professionale nell'ambito del Retail sostenendone e sviluppandone il ruolo economico, sociale e politico e promuovendo comportamenti e politiche che favoriscano pari opportunità per le donne operanti nel settore;.....

b) Essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati;.....

c) Collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo del Retail al femminile;.....

d) Promuovere la formazione professionale e sociale degli associati e le finalità dell'Associazione attraverso la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e l'aggiornamento professionale degli associati per una maggiore conoscenza dell'innovazione per l'impresa e per il mondo del lavoro;.....

e) Promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale con associazioni aventi scopi e attività analoghe all'Associazione Donne del Retail ETS;.....

f) Realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale ed internazionale;.....

g) promuovere i diritti e la dignità di ogni donna;.....

h) stimolare e diffondere, migliorandone la conoscenza dei valori del Retail con strumenti e linguaggi innovativi.....

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.....

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo che ne documenterà il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.....

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le ulteriori operazioni e attività necessarie o utili al conseguimento dello scopo associativo.....

Articolo 5 - Norme sull'ordinamento e amministrazione.....

L'Associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo statuto, che debitamente firmato dalle comparenti e da me notaio, previa lettura da me notaio datane, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.....

Articolo 6 - Esercizi sociali.....

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2023.....

Articolo 7 - Patrimonio.....

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione composto dalle quote conferite dalle comparenti ammonta ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero).....

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).....

Articolo 8 - Organi.....

Sono organi dell'Associazione:.....

a) l'Assemblea degli associati;.....

b) il Consiglio Direttivo;.....

c) il Presidente;.....

d) l'Organo di Controllo, ove nominato.....

Articolo 9 - Assemblea.....

L'Assemblea degli associati:.....

a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il...

compenso;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti... e nei limiti di legge ne determina il compenso;

c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione... di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sul ricorso proposto dall'associato escluso;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamen-... to dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua... competenza.

I criteri di ammissione quali associati, i relativi diritti ed i doveri sono stabiliti dagli articoli 7... e 8 dello statuto allegato al presente atto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo.....

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri.....

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha fa-
coltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga neces-
sari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento
delle relative attività.....

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:.....

- nominare il Presidente;.....
- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;.....
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma
generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordi-
nando le attività e autorizzando la spesa;.....
- convocare l'Assemblea degli associati;.....
- provvedere all'ammissione degli associati e deliberare sull'esclusione degli stessi;.....
- redigere il bilancio di esercizio dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;.....
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;.....
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;.....
- determinare le quote associative annuali e di ingresso da versarsi una tantum;.....
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;.....
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad eviden-
za pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Asso-
ciazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di
Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre
modalità o enti simili o assimilati;.....
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;.....
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.....

Le comparenti chiamano a comporre il primo Consiglio Direttivo di sette membri e che duren-
rà in carica per tre esercizi, le signore:.....

**ROSSELLA BRENNÀ, ALESSANDRA CORSI, GRAZIA de GENNARO, DOMINGA FRA-
GASSI, BARBARA GABRIELLI, ELEONORA GRAFFIONE e CRISTINA LAZZATI** ed in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 dello statuto, come sopra generalizzate, tutte
domiciliate per la carica presso la sede dell'Associazione,.....

Articolo 11 - Presidente.....

Le comparenti nominano Presidente la signora Eleonora Graffione, sopra generalizzata. Il Presidente dura in carica per tre esercizi, analogamente al Consiglio Direttivo testè nominato.....

Articolo 12 - Rappresentanza.....

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 12 - Spese.....

Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione con il presente atto costituita.

Richiesto.....

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su due fogli per sette pagine fin qui e da me letto, con l'allegato, alle comparenti che lo approvano.

Si sottoscrive alle ore diciassette e quindici minuti.

F.to Barbara Gabrielli.....

F.to Dominga Fragassi.....

F.to Grazia de Gennaro.....

F.to Rossella Brenna.....

F.to Graffione Eleonora.....

F.to Cristina Lazzati.....

F.to Alessandra Corsi.....

F.to Debora Ferro notaio.....

Allegato A al n. 6865/4775 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE DONNE DEL RETAIL ETS"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE DONNE DEL RETAIL ETS".

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione Donne del Retail ETS ha lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza del Retail con una visione al femminile e di coinvolgimento nel mondo del lavoro in ottica di pari opportunità, solidarietà, lotta alle discriminazioni e attenzione per i diritti di tutti, promuovendo l'immagine del Retail di qualità dal punto di vista sociale.

In tale ambito, pertanto, l'Associazione si prefigge di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale in particolare:

a) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura (**lettera i) art. 5 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117** d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore" o "CTS") tra le quali manifestazioni artistiche, spettacoli, concerti, concorsi, conferenze, convegni, dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali, anche allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

b) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità (**lettera w) art. 5 CTS**), anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione.

In particolare, l'Associazione si propone di:

a) Far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale delle donne, della loro libera iniziativa professionale nell'ambito del Retail sostenendone e sviluppandone il ruolo economico, sociale e

politico e promuovendo comportamenti e politiche che favoriscano pari opportunità per le donne operanti nel settore;

b) Essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati;

c) Collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo del Retail al femminile;

d) Promuovere la formazione professionale e sociale degli associati e le finalità dell'Associazione attraverso la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e l'aggiornamento professionale degli associati per una maggiore conoscenza dell'innovazione per l'impresa e per il mondo del lavoro;

e) Promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale con associazioni aventi scopi e attività analoghe all'Associazione Donne del Retail ETS;

f) Realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale ed internazionale;

g) promuovere i diritti e la dignità di ogni donna;

h) stimolare e diffondere, migliorandone la conoscenza dei valori del Retail con strumenti e linguaggi innovativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo che ne documenterà il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le ulteriori operazioni e attività necessarie o utili al conseguimento dello scopo associativo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle quote e dei contributi degli associati e di eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi,

e anche via web e social, di lasciti, donazioni, contributi senza corrispettivo e simili nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 CTS e relativo decreto attuativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori ai limiti fissati dalla legge, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ASSOCIATI

Articolo 6. Associati

Fermo restando il rispetto del principio di democraticità, gli associati si dividono in:

- "fondatori": sono coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;
- "ordinari": sono coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, sono ammessi a farne parte.

Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, enti e società che condividano le finalità dell'Associazione e che comunque non svolgano attività o promuovano scopi in contrasto con quelli dell'Associazione;
- b) svolgano o abbiano svolto attività nell'ambito del Retail e/o che, a qualsiasi titolo, siano inseriti nel circuito del Retail, purché prestino la loro opera sia come titolari, sia come collaboratori, sia

come liberi professionisti, sia come dipendenti con mansioni di responsabilità;

c) non abbiano subito condanne penali per qualunque reato o abbiano carichi pendenti;

d) non risultino iscritti nel bollettino dei protesti, o abbiano subito una procedura concorsuale negli ultimi cinque anni;

e) non abbiano posto in essere comportamenti contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'Associazione e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini, le competenze e le capacità di ognuno.

La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile. Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 7. Ammissione degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati, o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Diritti e doveri degli associati

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo/segreteria dell'Associazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione/dell'associato.

Tutti gli associati sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, ed in particolar modo sono tenuti a:

- partecipare in modo continuativo alla vita dell'Associazione;
- versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua, così come il contributo per i servizi utilizzati;
- osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione;
- osservare e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine,

oltre che mantenere un comportamento tale da non recare alcun pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Articolo 9. Recesso ed esclusione

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione al Consiglio Direttivo; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato, che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che abbia perso i requisiti per l'ammissione previsti al precedente art. 6 può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea degli associati entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata l'esclusione. Si considera grave inadempimento al dovere di associato, ad esempio, il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 10. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 11. Competenze dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul ricorso proposto dall'associato escluso;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12. Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/10 (due decimi) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 2 (due) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. Si applica l'art. 2372, commi quarto e quinto, c.c..

Articolo 14. Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che può nominare un vice Presidente e un Tesoriere. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario, anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre

quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 15. Deliberazioni

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 16. Deliberazioni per audio o videoconferenza

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 17. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle Assemblee.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre fino ad un numero massimo di nove amministratori, su decisione degli associati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati e almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori devono essere nominati tra gli associati fondatori. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con

quelli propri dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo ed un terzo degli amministratori siano associati fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. Ove l'Assemblea provveda a confermare i sostituti o a nominarne nuovi, gli stessi scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 19. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- nominare il Presidente;
- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati e deliberare sull'esclusione degli stessi;
- redigere il bilancio di esercizio dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- determinare le quote associative annuali e di ingresso da versarsi una tantum;
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee

di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 20. Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, con qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica nonché i componenti dell'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 21. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica in quanto compatibile il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 22. Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

e ne coordina il lavoro;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Articolo 23. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 24. Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Inoltre l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale (laddove sia obbligatorio redigerlo) sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero. Il bilancio sociale (laddove sia obbligatorio redigerlo) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri. L'Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, è composto da persone che non siano associati.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la

disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dall'articolo 30 CTS, e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 25. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina del Revisore legale dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 CTS e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Bilancio/Rendiconto

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato, a cura del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS, il bilancio/rendiconto da approvarsi dall'Assemblea degli associati in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 27. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del R.U.N.T.S.

Articolo 28. Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 29. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia

a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, in mancanza dal codice civile, e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.to Barbara Gabrielli

F.to Dominga Fragassi

F.to Grazia de Gennaro

F.to Rossella Brenna

F.to Graffione Eleonora

F.to Cristina Lazzati

F.to Alessandra Corsi

F.to Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme al documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nei termini utili di registrazione.

Milano lì 31 maggio 2023